
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

~~Dott. Franco Maniscalco~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE

Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 774 del 11 APR. 2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 APR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali

Esecutiva: No

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Proc. Pen. 277/13 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa. Rimborso spese processuali, ex art. 25 CCNL dirigenza medica, al sanitario S.C.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 11 APR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

visti gli atti del procedimento penale n. 277/13 R.G.BN.R. avviato dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Ragusa a carico del sanitario S.C., indagato in ordine al reato p. e p. dagli artt. 113 e 589 c.p. ;

dato atto della definizione del procedimento, giusta decreto di archiviazione n.547/13 R.G.GIP 2058/13 disposto in ragione della insussistenza di elementi idonei a configurare una qualsivoglia responsabilità professionale in capo al sanitario inquisito;

preso atto dell'istanza , prot. n. 863/14, con la quale il sanitario, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti richiede il rimborso delle spese legali, analiticamente documentate con la parcella del Difensore per complessivi €. 3.197,38 , comprensivi di oneri contributivi e fiscali come per legge, nonché dei costi connessi all'assistenza medico-legale, ammontanti a complessivi €.3.500,00, giusta fattura n. 43/2013 del consulente tecnico di parte;

considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale - le spese del giudizio , rivelatosi poi infondato - connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo (TAR Toscana Firenze Sez. I n.982/2013; C. dei Conti Veneto Sez. contr. Parere 05.04.2012);

considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

visto l'art. 25 CCNL del 03.11.2005 per l'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale quadriennio normativo 2002/2005 che disciplina la presente fattispecie;

richiamata la procedura, emanata da questa azienda con nota prot.n.23199/04 per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione delle predette disposizioni contrattuali;

verificato che le voci di spesa documentate sono contenute nei limiti dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140;

ritenuto di poter assumere a carico del bilancio aziendale , nel rispetto della richiamata normativa e consolidata giurisprudenza, l'importo complessivo di €. 6.697,38

sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

procedere ex art.25 del vigente CCNL della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale , al rimborso delle spese processuali, sostenute dal sanitario S.C., indagato in ordine al reato p.e p. dagli artt. 113 e 589 c.p. nel procedimento penale n. 277/13 R.G.BN.R. conclusosi con decreto di archiviazione n.547/13;

imputare il complessivo costo pari ad €.6.697,38 sul CE 50202012 aut. n. dell'esercizio finanziario corrente;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<i>[Signature]</i>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	